

Approvato con delibera n. 30/CC del 7/4/2000, n. 50/CC del 29/6/2000 e n. 64/CC del 29/7/2000. Modificato con delibera n. 77 del 28.11.2002 e con delibera n. 46/CC del 9.9.2014

COMUNE DI DICOMANO

Provincia di Firenze

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

COMUNE DI DICOMANO

1. Il Comune di Dicomano è un ente autonomo dotato di proprio Statuto, potere e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Il Comune rappresenta la Comunità di Dicomano nei rapporti con le altre istituzioni e soggetti pubblici e privati ; favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle associazioni del volontariato e delle formazioni sociali ed esercita le sue funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
3. Il Comune persegue e valorizza ogni forma di collaborazione con gli enti locali.
4. Riconosce e persegue i valori fondamentali della pace, della solidarietà, della difesa dell'ambiente e della libertà come presupposti irrinunciabili della propria funzione di governo.

ART. 2

TERRITORIO E POPOLAZIONE

1. Il Comune di Dicomano è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di:

Capoluogo, Carbonile, Celle, Corella, Frascale, Orticaia, Sandetole, S. Lucia, Dicomano Campagna, Vicolagna, Vicorati, Villa.

2. Si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, o di utenza dei servizi.

ART. 3

SEDE COMUNALE

1. IL Comune, con i suoi organi istituzionali, ha sede nel Capoluogo.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta comunale possono riunirsi nell'ambito del territorio comunale anche in sedi diversi da quelle del Capoluogo, in casi eccezionali e salvo il rispetto del principio della pubblicità.
3. In casi particolari, disciplinati dal Regolamento, il Consiglio Comunale può riunirsi anche fuori dal territorio comunale.

ART. 4 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Lo stemma del Comune di Dicomano è costituito da uno scudo diviso nella parte superiore e raffigurato un leone rampante in campo inquartato d'oro e azzurro a croce di Sant'Andrea, nella parte inferiore un calice d'oro su fondo azzurro, nel mezzo, un giglio vermiglio in campo d'argento.
3. Il Gonfalone del Comune è verde e riporta lo stemma del Comune.
4. Il Comune autorizza l'uso e la riproduzione di tali simboli con esclusione di fini non istituzionali.

ART. 5 FINALITA` DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi.
2. Promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutta la collettività, così come indicati dalla Carta Costituzionale.
3. Si impegna per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti ai soggetti più deboli ed emarginati: in particolar modo le azioni per l'attuazione della pari opportunità tra sessi e dell'integrazione sociale degli immigrati, il riconoscimento dei diritti umani e dei diritti civili, come solennemente dichiarati negli atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
4. Il Comune è ente operatore di pace, teso a promuovere in Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e di fratellanza con altre comunità. In questa ottica ricerca e favorisce iniziative di gemellaggi con altri enti locali. Il Comune non accoglie fabbriche di armi o impianti comunque finalizzati alla produzione bellica.
5. Riconosce e promuove i principi fondanti della Unione Europea e favorisce i rapporti tra cittadini e istituzioni comunitarie attraverso un'adeguata

informazione sulle iniziative. Si impegna altresì nella diffusione dell'educazione e cultura della cittadinanza europea.

6. Garantisce la partecipazione dei propri cittadini, dei cittadini della Unione Europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti singoli e associati, alla vita pubblica locale.

7. Il Comune ispira la propria azione alla tutela della vita umana della persona e della famiglia, alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, promuovendo e realizzando servizi sociali, sanitari ed educativi in modo coordinato con gli altri soggetti che operano sul territorio.

8. Promuove e sviluppa in modo particolare e con specifiche ed adeguate iniziative di informazione, sensibilizzazione e partecipazione, il dialogo con i bambini, gli adolescenti e i giovani ed un loro effettivo coinvolgimento nella vita delle istituzioni e associazioni.

9. Attiva forme di partecipazione permanente dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità locale, che permettano di esprimere liberamente le loro opinioni e sperimentare la loro soggettività progettuale.

10. In questo quadro promuove il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che deve nascere all'interno di un progetto promosso dalla Amministrazione comunale costruito in collaborazione con il Consiglio comunale, la scuola, i genitori, le agenzie educative territoriali, in modo che ci sia la possibilità di realizzare una vera e consapevole partecipazione. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono stabilite con apposito regolamento.

11. Il Comune si impegna a promuovere, sostenere ed incrementare sul piano qualitativo e quantitativo, le iniziative educative, formative, culturali rivolte, in modo esclusivo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, potenziando con il concorso delle altre istituzioni e associazioni locali i servizi educativi permanenti rivolti alle giovani generazioni.

12. Il Comune si impegna a promuovere tutte le forme di coordinamento delle iniziative e degli strumenti interni, che si riferiscano a questi specifici temi.

13. Riconosce e garantisce la libertà religiosa come forma individuale e collettiva per la realizzazione della persona umana.

14. Il Comune persegue i principi della tutela e della valorizzazione della risorsa ambiente come strumento di sviluppo sostenibile a livello locale.

15. Il Comune realizza le proprie finalita` adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed attraverso la tutela e la promozione delle proprie risorse umane, ambientali e culturali.

16. Esso fa riferimento per i suoi programmi al territorio del Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve, impegnandosi ad attuare le linee di sviluppo e di valorizzazione economica sociale e culturale scaturite dalla elaborazione comprensoriale.

ART. 6 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI

1. I rapporti tra il Comune e gli altri livelli istituzionali locali, nell'ambito dei principi e delle competenze fissati dalla Costituzione e dalla legge, sono improntati al reciproco coordinamento, alla collaborazione e alla cooperazione nella gestione dei servizi.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

3. Il Consiglio comunale, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO II ORGANI POLITICI

ART. 7 ORGANI POLITICI

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

2. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità', determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione degli altri Comuni della Comunita' Montana, della Provincia (e/o Area Metropolitana) della Regione, dello Stato.

4. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio e negoziale. Sono atti fondamentali quelli che contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

ART. 9 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori

3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e sulle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato, politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

5. Questo documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 10 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio che ha il compito di presiedere il Consiglio comunale.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto nella seduta di insediamento e subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Ove non si raggiunga il quorum previsto si procede ad una seconda votazione ove è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Ove non si raggiunga neppure nella seconda votazione il quorum richiesto si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, ne predispone, sentito il Sindaco, l'ordine del giorno, presiede e convoca, sentito il Sindaco, la conferenza dei capigruppo, riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco e all'assessore competente, per la risposta nei termini di legge. Assicura un' adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. In caso di assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Consigliere da lui delegato e, in mancanza dal Consigliere anziano.

7. Il Consigliere Anziano è colui che ha conseguito il maggior numero di voti, rappresentato dai voti di lista e dai voti individuali con eccezione oltre che del Sindaco anche dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti. In caso di parità di voti è il più anziano di età.

8. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli Uffici e del personale del Comune, appositamente individuati.

9. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi e con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 11

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti, alla nomina del Presidente del Consiglio, alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 gg. dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza di tale obbligo provvede il Prefetto, in via sostitutiva ai sensi di legge.

3. Tale seduta è convocata è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

ART. 12 CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca in seduta ordinaria e straordinaria il Consiglio così come stabilito dal presente statuto e dal regolamento.
2. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste
3. Il Consiglio si riunisce altresì:
 - a) su richiesta della Giunta comunale;
 - b) per iniziativa popolare.

secondo casi e modalità stabiliti dal regolamento.

ART. 13 SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI

1. Lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 14 CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni in piena libertà di idee senza vincolo di mandato.
3. Le modalità per la surroga e la supplenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge .

ART. 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui sono membri.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per iscritto, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate.

I casi di assenza vengono specificati nel regolamento del Consiglio comunale

3. Il mancato intervento del Consigliere alle Commissioni di cui è membro, attiva la procedura di decadenza prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il Consigliere esercita diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio, può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo in forma scritta e debitamente firmata. A detta richiesta il Sindaco o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione al Comune.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

6. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché di aziende ed enti dipendenti, tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Consiglieri, Sindaco e Assessori devono astenersi a prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al 4° grado.

8. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto, possono attivare il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

9. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere e ogni assessore non consigliere, deve comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti ed eventuali bilanci aziendali.

10. Il comportamento del Consigliere deve essere improntato al principio di correttezza e di rispetto dell'istituzione che rappresenta, degli altri componenti

del Consiglio comunale e della Amministrazione comunale secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

ART. 16 GRUPPI CONSILIARI

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale si costituiscono i gruppi consiliari secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale nella stessa seduta prende atto delle designazioni dei Capigruppo.
3. Le funzioni ed i poteri dei Capigruppo sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

ART. 17 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo e' l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale ed ha la funzione di assicurare il positivo e regolare svolgimento dei lavori del Consiglio comunale.

ART. 18 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale istituisce all'inizio di ogni legislatura, nel suo seno, Commissioni consiliari permanenti ai sensi di legge.
2. Le Commissioni hanno funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.
3. Il Consiglio comunale può istituire altresì Commissioni temporanee e speciali. Le Commissioni speciali possono essere istituite con l'incarico di condurre indagini conoscitive ed in generale per esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, relazionando al Consiglio sui risultati conseguiti.
4. La Presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia è attribuita alle opposizioni presenti nel Consiglio comunale. Le modalità di insediamento delle Commissioni e il loro funzionamento sono demandate al Regolamento.
5. Il regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
6. Ai membri delle commissioni si applicano le norme sui permessi e le indennità previste per i Consiglieri comunali.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

ART. 19 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del Comune che collabora con il Sindaco e lo coadiuva nella attuazione del programma amministrativo. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Adotta inoltre, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio Comunale e agli altri organi.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
6. Concorre con le proprie proposte ad elaborare le linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, così come previsto dall'art.10 del presente statuto.
7. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale sulle sue attività.

ART. 20 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.
4. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3[^] grado del Sindaco, come pure, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

7. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi da esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

8. Il comportamento degli Assessori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato alla imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dei servizi comunali.

ART. 21 NOMINA

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco.

2. Dell'avvenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti.

3. I provvedimenti di nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco devono essere consegnati a cura del Sindaco, entro il 10[^] giorno dalla data di proclamazione degli eletti, alla segreteria comunale che provvederà al loro deposito in libera visione dei Consiglieri comunali.

Art. 22 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vice-Sindaco o dall'Assessore più giovane. Le modalità di convocazione e il funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa mediante l'approvazione di norme che ne regolano l'attività.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le riunioni della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa o del Sindaco. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che provvede alla redazione del verbale.

4. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi il Revisore dei conti ed i Rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

7. Gli Amministratori e Sindaco devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

8. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 23 FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale o che la legge e lo statuto non riservano al Sindaco, al Segretario comunale o ai Funzionari con funzioni di direzione.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza anche con provvedimenti deliberativi generali, con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La Giunta cura i raccordi operativi con gli organismi intercomunali e con gli altri livelli istituzionali, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, dei programmi integrati di area approvati e nell'ambito della gestione associata dei servizi.

ART. 24 DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Si ha decadenza della Giunta comunale nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.

2. Decade altresì nel caso di scioglimento del Consiglio comunale.

3. La Giunta dura in carica per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco e alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario da parte del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale, con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, approvi la mozione di sfiducia .
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione nel Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione
4. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, il Consiglio è convocato con le modalita` stabilite dalla legge.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale

CAPO III
SINDACO

ART. 26
RUOLO

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta l'Ente, la Comunita' e promuove le iniziative e gli interventi piu' idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono .
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Può partecipare alla Conferenza dei capigruppo.
3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unita` di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nella proposta di indirizzi generali di governo. In caso di assenza, deve impartire le direttive necessarie per assicurare il regolare svolgimento della attività .
4. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali, per un tempo determinato, per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su particolari materie o riferiti a particolari problematiche. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del Bilancio comunale. Il Consigliere incaricato riferisce periodicamente al Sindaco sulla propria attività.

ART. 27 FUNZIONI

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.
2. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici del comune e servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.
4. Il Sindaco può promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
5. E' competente, ai sensi di legge, in materia di informazione della popolazione in caso di calamità naturali ed in generale sulle problematiche relative alla protezione civile.
6. Esercita altresì il potere di ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge.

ART.28 DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla contestuale nomina di un Commissario.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice-Sindaco o dall'Assessore più giovane, che ne informa il Presidente del Consiglio, il quale convoca i capigruppo consiliari.
4. La commissione, formata dal Presidente del consiglio comunale e dai capigruppo consiliari, relaziona al consiglio comunale entro 30 gg. dalla

costituzione, sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione entro 15 gg. dalla presentazione.

ART. 29 RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio .
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalita' per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Compete al Sindaco, coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Rappresenta il Comune in giudizio, tanto se attore o convenuto.

ART. 30 VICE-SINDACO

1. Il Vice-Sindaco e` l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, in caso di assenza o di impedimento .
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine crescente di anzianita` dato dall'età.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonche` nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

TITOLO III STRUTTURA DELL'ENTE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Il Comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura per il raggiungimento del più alto livello possibile di rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. L'attività amministrativa del Comune si esplica nel perseguimento di obiettivi determinati e deve essere informata ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione per progetti, obiettivi e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e collaborazione tra gli uffici.
 - e) coordinamento tra uffici.

ART. 32 CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Le strutture funzionali collaborano con gli organi politici fornendo il necessario supporto tecnico a partire dalla fase di elaborazione dei piani e programmi. Esse operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune.
2. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia organizzativa e tecnica, nonché la professionalità del personale.
3. L'attività della struttura è sottoposta al controllo di efficienza e di economicità gestionale secondo le disposizioni di legge e con le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.
4. Per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale

e la responsabilizzazione dei dipendenti, con le modalità specificate nel Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

ART. 33 CONTROLLO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune si dota degli strumenti adeguati previsti dalle leggi vigenti per:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile)
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)
 - c) valutare le prestazioni del personale con compiti di direzione (valutazione della dirigenza)
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)
2. Ai fini del controllo di gestione, il regolamento dei servizi e degli uffici dovrà definire:
 - a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione,
 - b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
 - c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili.
 - d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative,
 - e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità
 - g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

ART. 34 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Con l'adozione del regolamento dei servizi e degli uffici si disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comune, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra servizi e uffici e tra questi, il direttore, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al Segretario comunale, al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Consiglio comunale approva i criteri generali per la stesura del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi tenendo conto di quanto previsto nel presente statuto. La Giunta comunale elabora ed approva il regolamento stesso.

CAPO II PERSONALE DIPENDENTE

ART. 35 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei servizi e degli uffici, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Qualora non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

4. Le modalità di conferimento dell'incarico, le funzioni e competenze sono stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali.

ART. 36 RESPONSABILI

1. I Responsabili dei servizi con funzioni di direzione sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco. Ai Responsabili dei servizi sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente.

2. Le loro funzioni e competenze sono stabilite dalla legge, dal regolamento dei servizi e degli uffici e dal regolamento organico del personale.

ART. 37 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina casi e le modalità di copertura dei posti di responsabile di servizio mediante contratti stipulati a tempo determinato ai sensi di legge.

ART. 38 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento dei servizi e degli uffici può prevedere altresì collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 39 UFFICIO DI STAFF

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

CAPO III SEGRETARIO COMUNALE

ART. 40 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi, del presidente del Consiglio e degli uffici dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il Segretario comunale svolge altresì tutte le funzioni previste dalla legge.

5. Le funzioni e le competenze sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 41 VICE SEGRETARIO

1. Il Sindaco può nominare un Vice-Segretario tra i responsabili dei servizi dell'ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. E' prevista la possibilità di una gestione consortile, fra più comuni, della figura di Vice-Segretario, sulla base di una convenzione.

TITOLO IV SERVIZI E GESTIONE CONTABILE

CAPO I SERVIZI

ART. 42 PIANO GENERALE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio comunale approva su proposta della Giunta il piano generale dei servizi pubblici istituiti. Il piano indica: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, i parametri e gli indicatori di risultato, il piano finanziario di investimento e gestione.
2. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
3. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
4. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia e/o Area Metropolitana, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 43 FORME DI GESTIONE

1. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
2. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
3. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
4. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 44 ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità della Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
7. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo della istituzione.

ART. 45 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale o di una S.P.A. o di una s.r.l.

ART. 46 CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti

effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 47

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 48

AZIENDA SPECIALE

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

CAPO II FINANZA

ART. 49 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed ha un proprio patrimonio.

ART. 50 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Il Bilancio di previsione costituisce lo strumento di programmazione dell'attività del Comune.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi, è altresì garantita la previsione di modalità attraverso cui assicurare la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio di previsione ai cittadini e agli organismi di partecipazione.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge per la predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione, per le finalità e conseguenze di cui all'art. 141 comma 1 c) del T.U. 267/2000 il Difensore Civico nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio Comunale con le modalità di cui al Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico è l'organo preposto anche per tutti gli altri adempimenti obbligatori previsti dalla legge.

ART. 51

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Il Piano esecutivo di gestione è lo strumento che completa la programmazione della attività del Comune.
2. La Giunta, sulla base del bilancio di previsione e degli indirizzi del Consiglio definisce il Piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi, con le modalità stabilite dalle leggi sull'ordinamento contabile.

ART. 52

CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

1. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli spostamenti e le misure per eliminarli.
2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i Responsabili degli uffici e dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
3. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Revisore dei conti, al Segretario e ai responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
5. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 53

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con le modalità stabilite dalla legge, il Revisore dei conti.

2. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinate le modalità di revoca e di decadenza del Revisore applicando, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di Sindaci delle società per azioni.

3. Per l'esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso più ampio agli atti e ai documenti connessi alla sfera della sua competenza.

4. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia nonché individuando le forme e le procedure per un corretto raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività dello stesso con quella di altri organi ed uffici dell'Ente.

5. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo: a tal fine ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e a quelle della Giunta, senza diritto di voto.

6. Al Revisore è inoltre demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della medesima. Di ciò verrà redatta apposita relazione, a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo, formata da una parte economica ed una descrittiva contenente rilievi e proposte per una gestione maggiormente caratterizzata da efficienza, produttività ed economicità.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi previsto dalla legge.

8. La responsabilità derivante dall'attività del Revisore viene determinata dalla legge e dalle norme del codice civile.

TITOLO V ORDINAMENTO FUNZIONALE

ART. 54 COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi

ART. 55 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

ART. 56 CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative, previste dal presente capo.

2. La convenzione, deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 57 UNIONE DI COMUNI

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le

modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente della unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

ART. 58 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere , di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita Conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi delle leggi in materia.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 59 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Il Comune disciplina i propri rapporti con le Associazioni presenti nel proprio territorio.

2. Per le stesse finalità il Comune favorisce tra la propria popolazione la nascita di organismi di partecipazione, lo sviluppo delle forme associative e la partecipazione degli utenti agli organismi di gestione dei servizi.

3. Le modalita` di esercizio del servizio pubblico locale sono improntate all'informazione, alla partecipazione, alla tutela dei diritti di cittadini. In modo particolare per i servizi sociali, culturali e sportivi, la programmazione e le modalita` di gestione saranno preceduti da ampie consultazioni con le associazioni del volontariato e le istituzioni culturali operanti nel territorio con le modalita` che saranno determinate nel regolamento di partecipazione.

4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire la manifestazione dei bisogni delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune puo` istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentativita` sulla base di quanto verra` previsto in apposito regolamento.

5. Il fine della partecipazione e` la gestione degli affari pubblici della collettivita` senza finalita` corporative o utilitaristiche personali.

CAPO I ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 60 ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, approva l'elenco delle Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione e` necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non e` ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente Il loro bilancio.
6. Il Comune puo` promuovere e istituire la consulta delle Associazioni.
7. Il Comune riconosce l'ente Parrocchia e l'ente Diocesi a norma e secondo lo spirito del Concordato vigente tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica. Uguale atteggiamento il Comune avra` per enti consimili di altre confessioni religiose riconosciute.

ART. 61 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui e` in possesso

l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

ART. 62 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute e livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento e specifiche convenzioni.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 63 VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, per la tutela dell'ambiente e in particolare sostiene l'attività di volontariato la cui azione è tesa ad un intervento solidale verso le fasce più deboli ed emarginate della popolazione.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi

necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto Infortunistico.

CAPO II PARTECIPAZIONE

ART.64 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dal Regolamento Comunale.

ART. 65 DIRITTO E ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la piu' ampia informazione circa l'attivita' svolta ed i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa garantendo l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa e accessibile sulla propria attivita` e sui servizi pubblici locali. Il bilancio comunale prevedera' un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.

3. Il Comune garantisce l'uso dei beni e servizi nelle forme previste dai relativi regolamenti.

4. Tutti i cittadini del Comune singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi, esclusi quelli riservati per legge o per i quali sia preclusa la pubblicita'.

5. Conformemente a quanto piu' compiutamente previsto nell'apposito regolamento redatto ai sensi di legge, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, cosi' pure il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso.

6. I soggetti di cui al comma 4, possono ottenere il rilascio di copie di atti o provvedimenti previo pagamento dei soli costi.

7. Il Comune nella Comunita' Montana ed in genere negli organismi associativi cui partecipa, e' impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazione analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attivita' e i servizi svolti dalle proprie strutture.

ART. 66
FORME DELLA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione si manifesta attraverso le seguenti forme:

- a) Istanze;
- b) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità;
- c) proposte per l'adozione di atti e regolamenti;
- d) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;
- e) referendum;
- f) consultazioni popolari.

2. Le istanze, le petizioni e proposte disciplinate dal presente capo sono rivolte al Sindaco che, successivamente, le assegna al competente organo od ufficio.

ART. 67
ISTANZE

1. Le istanze sono richieste volte a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della Comunità o a conoscere le iniziative prese dall'Amministrazione in merito a specifici problemi o aspetti della attività amministrativa.

2. Ogni istanza deve avere motivato riscontro nei tempi stabiliti dal regolamento per l'accesso agli atti.

ART. 68
PETIZIONI

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi della Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione comunale.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. L'organo competente deve esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della petizione.

5. Il contenuto della decisione dell'organo comunale, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, comunicato al primo firmatario.

ART. 69 PROPOSTE

1. L'iniziativa popolare per le modifiche statutarie, per la formazione dei regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte. Il diritto si esercita nelle forme stabilite dall' apposito regolamento per il diritto d'accesso .
2. La proposta deve essere sottoscritta almeno dal 10 % della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) personale;
 - b) tributi, bilancio e servizi pubblici;
 - c) espropriazione per pubblica utilità ;
 - d) designazioni, nomine, elezioni, revoche, decadenze.
4. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l'amministrazione comunale, nonché i tempi e le modalità di presentazione delle proposte.

ART. 70 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Qualora la proposta di adozione di atti amministrativi sia sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri , all'organo competente in relazione alle specifiche rispettive competenze
2. Gli organi competenti sono tenuti a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. La proposta ritenuta ammissibile è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o della Giunta comunale.
4. Delle fasi del procedimento deve essere dato avviso al primo firmatario.

ART. 71 INTERROGAZIONI

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto entro sessanta giorni dalla ricezione della interrogazione dall'organo competente.

ART. 72 REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi su questioni interessanti la generalità dei cittadini, aventi notevole rilievo, in materia di esclusiva competenza locale a cui possono partecipare soltanto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
 - a) norme statutarie e regolamento del Consiglio comunale;
 - b) tributi locali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) atti di bilancio;
 - e) disciplina dello stato giuridico delle assunzioni di personale, pianta organica e relative variazioni
 - f) materie inerenti le minoranze etniche e religiose;
 - g) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da un quinto del corpo elettorale secondo le procedure previste dal regolamento.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune esecutiva ai sensi di legge, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il regolamento prevederà l'organo tecnico competente per la formulazione del quesito. La formulazione del quesito deve essere chiara ed univoca. Sulla ammissibilità del quesito si esprime il Consiglio comunale con le modalità stabilite nel medesimo regolamento.
7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato almeno il 50% degli aventi diritto.
8. Esso è da ritenersi positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti validi attribuiti alla risposta negativa.
9. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

12. I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali politiche, regionali e referendum nazionali.

13. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

ART. 73 CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale, di particolari categorie di cittadini, delle organizzazioni, dei sindacati, associazioni e comitati anche su specifica loro richiesta in materia di esclusiva competenza locale su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee sia con questionari e, in ipotesi determinate, sondaggi d'opinione.

3. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e piani per gli insediamenti produttivi.

4. Il regolamento della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione delle consultazioni che non possono aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali.

ART. 74 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme di legge.

2. Per le modalità e i termini per l'attuazione di quanto stabilito al primo comma, si rimanda all'apposito regolamento.

ART. 75

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora questa possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese.

CAPO III TUTELA DEL CITTADINO

ART. 76 TUTELA CIVICA

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune puo' proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso.

ART. 77 DIFENSORE CIVICO - NOMINA - DURATA IN CARICA

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico. L'incarico e' conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto.
2. Il Difensore civico deve possedere i requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' richiesti per la carica di consigliere comunale, essere in possesso di laurea e aver acquisito documentata esperienza professionale nelle materie giuridiche e amministrative per almeno cinque anni.
3. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successore. Non e' immediatamente rieleggibile.

ART. 78 ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Ha il compito di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Egli ha il compito di segnalare al Segretario comunale, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi

degli uffici comunali. Il difensore civico esercita il controllo sulle delibere comunali secondo le modalità e nei casi stabiliti dalla legge.

3. A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai Responsabili degli uffici e dei procedimenti, per accertare i motivi di inerzia e di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, prefissando un termine per la risposta di norma non inferiore a quindici giorni.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

5. Ha diritto di ottenere, a richiesta, e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.

6. Nell'ambito delle proprie funzioni il Difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.

7. Il provvedimento che viene adottato in difformità alle segnalazioni o valutazioni del Difensore civico deve contenere le motivazioni della mancata conformazione.

8. È fatto salvo il ricorso alla Autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.

9. Entro il mese di gennaio presenta al Sindaco, per il Consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 79 REVOCA, DECADENZA E DISPENSA DALL'UFFICIO

1. Il Difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, votato a scrutinio segreto. Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.

2. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia, o per una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo successivo.

3. Il Consiglio dovrà essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.

ART. 80 INCOMPATIBILITÀ

1. L'ufficio di Difensore civico e' incompatibile con:

a) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali i membri dei Consorzi tra Comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici.

b) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.

c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale,

d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 81

INDENNITA' DI FUNZIONE E ESERCIZIO ASSOCIATO O CONVENZIONATO

1. Le funzioni del Difensore civico possono essere affidate previa convenzione e nel rispetto del presente statuto, al titolare della medesima carica presso la Comunità Montana o presso altro ente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 82

NORME TRANSITORIE

1. Il Comune emana i regolamenti previsti per legge, dal presente statuto o, altrimenti, ritenuti necessari per il suo funzionamento, nei termini previsti dalla legge e, in assenza di espressa previsione normativa, entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.

2. Nella stesura dei regolamenti il Consiglio comunale si attiene ai principi previsti nel presente statuto.

3. In fase di prima attuazione il Presidente del Consiglio viene eletto nella 1ª seduta consiliare successiva alla esecutività del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 83

MODIFICA DELLO STATUTO

1. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge. Alla delibera verrà allegato il testo integrale aggiornato. Sul bollettino ufficiale della Regione, verranno pubblicati i soli articoli modificati.

ART. 84

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Dicomano	pag. 1
Art. 2 - Territorio e popolazione	pag. 1
Art. 3 - Sede comunale	pag. 1
Art. 4 - Stemma e gonfalone	pag. 2
Art. 5 - Finalita' del Comune	pag. 2
Art. 6 - Rapporti con le istituzioni locali	pag. 4

TITOLO II - ORGANI POLITICI

Art. 7 - Organi politici	pag. 4
--------------------------	--------

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Consiglio comunale	pag. 4
Art. 9 – Linee programmatiche di mandato	pag. 5
Art.10 – Presidente del Consiglio	pag. 5
Art.11 - Insediamento del Consiglio comunale	pag. 6
Art.12 - Convocazione	pag. 7
Art.13 - Svolgimento lavori consiliari	pag. 7
Art.14 - Consiglieri comunali	pag. 7
Art. 15- Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 7
Art. 16- Gruppi consiliari	pag. 9
Art. 17- Conferenza dei capigruppo	pag. 9
Art. 18- Commissioni	pag. 9

CAPO II - GIUNTA MUNICIPALE

Art. 19 - Giunta comunale	pag. 10
Art. 20 - Composizione della Giunta comunale	pag. 10
Art. 21 - Nomina	pag. 11
Art. 22 - Funzionamento della Giunta	pag. 11
Art. 23 - Funzioni della Giunta	pag. 12
Art. 24 - Decadenza della Giunta	pag. 12
Art. 25 - Mozione di sfiducia	pag. 13

CAPO III - SINDACO

Art. 26 - Ruolo	pag. 13
Art. 27 – Funzioni	pag. 14
Art. 28 – Dimissioni ed impedimento permanente	pag. 14
Art. 29 – Rappresentanza e coordinamento	pag. 15
Art. 30 - Vice-Sindaco	pag. 15

TITOLO III - STRUTTURA DELL'ENTE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 31- Principi strutturali e organizzativi	pag. 15
Art. 32 - Criteri organizzativi	pag. 16
Art. 33 – Controllo sulla attività amministrativa	pag. 17
Art. 34 - Regolamento degli uffici e dei servizi	pag. 17

CAPO II- PERSONALE DIPENDENTE

Art. 35 - Direttore generale	pag. 18
Art. 36 – Responsabili	pag. 18
Art. 37– Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	pag. 18
Art. 38 - Collaborazioni esterne	pag. 18
Art. 39 – Ufficio di Staff	pag. 19

CAPO III – SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40 – Segretario comunale	pag. 19
Art. 41 – Vice-segretario	pag. 19

TITOLO IV - SERVIZI E GESTIONE CONTABILE

CAPO I - SERVIZI

Art. 42 - Piano generale dei servizi	pag. 20
Art. 43 - Forme di gestione	pag. 20
Art. 44 - Istituzioni	pag. 21
Art. 45 – Gestione in economia	pag. 21
Art. 46 – Concessione a terzi	pag. 21
Art. 47 – Società per azioni o a responsabilità limitata	pag. 22
Art. 48 - Azienda speciale	pag. 22

CAPO II – FINANZA

Art. 49 - Autonomia finanziaria	pag. 23
Art. 50 – Bilancio e programmazione	pag. 23
Art. 51 – Piano esecutivo di gestione	pag. 23
Art. 52 – Controllo amministrativo e contabile	pag. 24
Art. 53 – Revisore dei conti	pag. 24

TITOLO V - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Art. 54 – Cooperazione interistituzionale	pag. 25
Art. 55 - Convenzioni	pag. 25
Art. 56- Consorzi	pag. 26
Art. 57- Unione di comuni	pag. 26
Art. 58 - Accordi di programma	pag. 27

TITOLO VI - PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 59 - Principi generali pag. 27

CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 60 – Associazionismo pag. 28

Art. 61 – Diritti delle associazioni pag. 28

Art. 62 – Contributi alle associazioni pag. 29

Art. 63 – Volontariato pag. 29

CAPO II - PARTECIPAZIONE

Art. 64 – Partecipazione al procedimento amministrativo pag. 30

Art. 65- Diritto ed accesso all'informazione pag. 30

Art. 66 - Forme della partecipazione pag. 31

Art. 67 - Istanze pag. 31

Art. 68 – Petizioni pag. 31

Art. 69 – Proposte pag. 32

Art. 70 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa pag. 32

Art. 71 - Interrogazioni pag. 32

Art. 72 - Referendum pag. 33

Art. 73 – Consultazioni popolari pag. 34

Art. 74 - Partecipazione al procedimento amministrativo pag. 34

Art. 75 - Pubblicità degli atti amministrativi pag. 35

CAPO III - TUTELA DEL CITTADINO

Art. 76 - Tutela civica pag. 35

Art. 77 - Difensore civico - Nomina – Durata in carica pag. 35

Art. 78 - Attribuzioni del Difensore civico pag. 35

Art. 79 - Revoca, decadenza e dispensa dall'ufficio pag. 36

Art. 80 - Incompatibilità pag. 36

Art. 81 – Indennità di funzione ed esercizio associato pag. 37

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Norme transitorie pag. 37

Art. 83 - Modifica dello statuto pag. 37

Art. 84 - Entrata in vigore pag. 37